

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

(a norma dell'articolo 71, capoverso, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Presentata il 1° dicembre 1980

Abolizione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza ai fini del computo dell'indennità di anzianità

Con decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sono stati esclusi dalla retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità di anzianità gli aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati dopo il 31 gennaio 1977.

Si tratta di un provvedimento palesemente ingiusto e punitivo per i lavoratori: basti pensare che finora circa 10 000 miliardi sono stati sottratti, per questa legge, ai lavoratori italiani che hanno terminato il loro rapporto di lavoro e che ogni lavoratore ha finora perduto una media di circa due milioni e mezzo in fondi di accantonamento.

I punti scattati da allora sono 110 per 262 790 lire mensili e il danno — se si calcolano i ratei di 13^a mensilità e di mensilità aggiuntive — è valutabile in oltre 300 mila lire mensili.

Poiché la liquidazione è di solito di una mensilità per ogni anno di servizio,

il conto è facile: ad esempio un lavoratore con venti anni di anzianità vede sottratti dalla sua liquidazione ben sei milioni!

Sulla legittimità della legge in questione si è pronunciata, come è noto, nel luglio scorso la Corte costituzionale che (con la sentenza n. 142) pur non ravvisando all'epoca una violazione dell'articolo 36 della Costituzione, ha ben sottolineato la necessità di emendare il sistema vigente dato che — in presenza di un tasso di inflazione elevato come l'attuale — si determinerebbero squilibri tra retribuzione-base e indennità di contingenza tali da violare non solo gli articoli 3 e 36, ma anche lo articolo 38 della Costituzione.

La presente proposta di legge tende a cancellare gli effetti perversi della normativa sopra richiamata e a ricomprendere tutta la retribuzione, compresa la scala mobile, nel calcolo dell'indennità di anzianità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n 91

In conseguenza l'articolo 2121 del codice civile nonché gli articoli 361 e 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n 327, riprendono efficacia nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto-legge 1° febbraio 1977, n 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n 91